IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 luglio 2024, n. 225, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220" così come modificato dal decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2025, n. 141.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante la disciplina della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR");

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6 in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", in particolare l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai

sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", e, in particolare, l'articolo 15, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, il quale prevede che le norme tecniche di attuazione degli incentivi e contributi previsti dalla legge sono adottate con appositi decreti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali norme devono perseguire obiettivi di sviluppo del settore, promuovendo crescita e apertura internazionale delle imprese, favorendo l'ingresso di nuovi operatori, sostenendo l'innovazione e incentivando modelli gestionali evoluti, nel rispetto dei principi di merito, concorrenza e funzionamento del mercato;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, il quale stabilisce che l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto di specifici requisiti, riguardanti sia i soggetti richiedenti sia i rapporti contrattuali lungo tutte le fasi dell'opera (ideazione, sviluppo, produzione, distribuzione e valorizzazione). Le disposizioni devono inoltre considerare le esigenze delle persone con disabilità, ad esempio attraverso strumenti di accessibilità come sottotitoli e audiodescrizione. È inoltre prevista la possibilità di limitare o escludere gli incentivi, oppure di ridurne l'intensità, per determinate categorie di imprese, come quelle non indipendenti o non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il quale prevede che il Ministero della cultura, una volta adottati i decreti attuativi, al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e valutazione della spesa trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, evidenziandone gli effetti economici, industriali e occupazionali, nonché l'efficacia complessiva delle misure di sostegno al settore;

VISTO l'articolo 13, comma 1, della legge 220 del 2016 che prevede nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, denominato "Fondo per il cinema e l'audiovisivo";

IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 13, comma 5, della legge 220 del 2016, il quale stabilisce che la gestione operativa del Fondo per il cinema e l'audiovisivo avviene tramite un decreto del Ministro della cultura, adottato previo parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Tale decreto definisce la ripartizione delle risorse tra i diversi interventi e stabilisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni, al fine del rispetto dei limiti di spesa;

VISTO l'articolo 13, comma 5-*bis* della legge 220 del 2016 il quale introduce la possibilità di recuperare e riutilizzare eventuali risorse che non siano state impiegate per gli interventi previsti in alcune specifiche sezioni e articoli della legge. In particolare, tali fondi non utilizzati possono essere destinati, con decreto adottato dal Ministro della cultura congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, contribuendo così a rafforzare la disponibilità complessiva delle risorse, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica;

VISTO l'articolo 13, comma 6 della legge 220 del 2016 che attribuisce al Ministro dell'economia la possibilità di apportare variazioni alla distribuzione delle risorse tra i capitoli di bilancio, su proposta del Ministro della cultura. Tali modifiche devono essere finanziariamente neutrali, cioè senza aumentare la spesa complessiva, e sono soggette al controllo del Parlamento;

VISTO l'articolo 21, comma 1 della legge 220 del 2016 il quale prevede che il decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta concedibili nell'ambito della sezione II. In questo modo viene fissato un tetto generale alla spesa fiscale, che non può essere superato. È possibile aumentare le risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 19 della citata legge 220 del 2016, ma solo entro tale limite complessivo. Il riparto può essere modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 13, comma 5, anche in corso d'anno;

VISTO l'articolo 21, comma 1-*bis* della legge 220 del 2016 il quale introduce un sistema di controllo periodico della spesa, prevedendo che il Ministero della cultura effettui un monitoraggio trimestrale sull'andamento degli incentivi e sul tiraggio dei crediti d'imposta e ne comunichi i risultati al Ministero dell'economia, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che demanda a uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, la definizione delle disposizioni applicative del credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, con

particolare riferimento ad aliquote, limiti di importo, requisiti dei beneficiari e modalità di controllo e revoca;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 gennaio 2018, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";

VISTO il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante "Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni", e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2024, n. 225, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2025, n. 141, recante modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 e, in particolare, il comma 5-*bis* il quale prevede che "Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016";

VISTO il decreto ministeriale del 4 marzo 2026, n. 100, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede la ripartizione del "Fondo per il cinema e l'audiovisivo" per l'anno 2026 per destinarlo al finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 del suddetto articolo 13;

RITENUTO necessario modificare il sopra citato decreto del 10 luglio 2024, n. 225, come modificato dal Decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2025, n. 141, al fine di adeguarlo all'attuale contesto di riferimento per il settore cinematografico e audiovisivo;

SENTITO il Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

Articolo 1

IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, 10 luglio 2024, n. 225, come modificato dal decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2025, n. 141.

1. Al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 luglio 2024, n. 225, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220", così come modificato dal decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2025, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, lettera d. le parole "diritti di sfruttamento dell'opera" sono sostituite dalle seguenti "diritti di utilizzazione e di sfruttamento dell'opera" e le parole "allo sfruttamento di un'opera" sono sostituite dalle seguenti: "all'utilizzazione e allo sfruttamento di un'opera";

b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto con riferimento ai requisiti per la richiesta del credito d'imposta di cui all'articolo 16, comma 4, all'articolo 20, comma 4, e all'articolo 23, comma 4, e alle aliquote di cui all'articolo 17, comma 1, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento delle opere sono da intendersi in Italia, analogamente a quanto indicato nella Tabella C allegata al presente decreto.";

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera b) le parole: "30 per cento del costo complessivo di produzione," sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento del costo complessivo di produzione, innalzato al 30 per cento per le opere con un costo inferiore a euro 3.500.000";

2) al comma 3, la lettera d) è soppressa;

d) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in caso di:

1) opere cinematografiche di cui al Capo II, documentari cinematografici di cui al Capo IV e opere di animazione cinematografiche di cui al Capo V, fino all'ammontare massimo di euro 4.000.000 per opera e fino all'ammontare massimo annuo di euro 7.000.000 per impresa; non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale per impresa i crediti d'imposta riconosciuti alla medesima impresa in relazione alla produzione di opere di cui al seguente punto 2);

2) opere televisive e web di cui al Capo III, documentari televisivi e web di cui al Capo IV e opere di animazione televisive e web di cui al Capo V, fino all'ammontare massimo di euro 7.000.000 per opera e fino all'ammontare massimo annuo di euro 15.000.000 per impresa; non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale per impresa i crediti d'imposta riconosciuti alla medesima impresa in relazione alla produzione di opere di cui al seguente punto 1);";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) in caso di opere cinematografiche, opere televisive e web, documentari e opere di animazione, alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 40 per cento, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell'Italia, l'ammontare massimo del credito d'imposta è così rideterminato: fino a euro 6.000.000 per le opere cinematografiche di cui al Capo II, per i documentari cinematografici di cui al Capo IV e per le opere di animazione cinematografiche di cui al Capo V; fino a euro 10.000.000 per le opere televisive e web di cui al Capo III, per i documentari televisivi e web di cui al Capo IV e per le opere di animazione televisive e web di cui al Capo V;";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I crediti d'imposta che rientrano nei limiti di cui alla lettera a) del comma 1 sono imputati all'esercizio fiscale di presentazione della richiesta preventiva. I limiti di cui alla lettera b) del comma 1 sono imputati, per le opere cinematografiche, per i documentari cinematografici e per le opere di animazione cinematografiche per l'importo massimo di euro 3.000.000 e per le opere televisive e web, per i documentari televisivi e web e per le opere di animazione televisive e web per l'importo massimo di euro 5.000.000, all'esercizio fiscale di presentazione della richiesta preventiva e per la rispettiva eccedenza in parti uguali ai tre esercizi fiscali successivi.";

e) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 6-bis
(Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa)

1. L'importo dei crediti di imposta teorici spettanti, riconosciuti per ciascuna annualità in base alle richieste preventive di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) e alle richieste definitive presentate in assenza di richiesta preventiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), non può eccedere il relativo limite di spesa determinato con decreto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, ed eventualmente rimodulato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Per l'anno 2026, il limite di spesa definito ai sensi del primo periodo non può eccedere l'importo massimo delle risorse stanziate per gli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016.
2. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, la DGCA procede al riconoscimento dei crediti d'imposta secondo l'ordine della data di avvio delle riprese ovvero, per le opere di animazione, della data di avvio delle lavorazioni, previa verifica della disponibilità delle risorse. Con i decreti direttoriali adottati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 38, comma 1, del presente decreto, sono altresì stabilite le apposite finestre temporali per la presentazione delle domande, le relative modalità di presentazione e le complessive risorse disponibili, anche a seguito di eventuali rimodulazioni o di avvenuta modifica del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.
3. La DGCA istruisce le richieste pervenute secondo l'ordine di cui al comma 2, primo periodo, e procede al riconoscimento dei suddetti crediti fino a concorrenza delle risorse disponibili ai sensi del comma 2, ultimo periodo. Le richieste ammissibili eccedenti il predetto limite sono dichiarate non finanziabili per insufficienza di risorse.
4. Tenuto conto di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la DGCA verifica almeno trimestralmente l'importo dei crediti d'imposta riconosciuti e delle altre misure agevolative previste ai sensi della legge n. 220 del 2016.
5. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 4, la DGCA assicura la raccolta e l'elaborazione, anche mediante i flussi informativi di cui all'articolo 35, dei seguenti dati minimi:

a) numero delle istanze presentate e di quelle ammissibili;

b) importi richiesti e importi riconosciuti, distinguendo le somme afferenti a richieste preventive e definitive;

c) importi oggetto di revoca, decadenza o rideterminazione;

d) importi ceduti ai sensi dell'articolo 8 e relativi cessionari;

e) importi effettivamente fruiti in compensazione, acquisiti dall'Agenzia delle Entrate su richiesta della DGCA, dando evidenza dell'annualità di riconoscimento del credito d'imposta utilizzato e della tipologia di richiesta, preventiva o definitiva, cui afferiscono gli importi

compensati, anche ai fini della verifica del rispetto delle percentuali previste dall'articolo 6, comma 5, lettere a) e b);
6. La DGCA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematiche e nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 220 del 2016, un rapporto trimestrale recante l'esito del monitoraggio di cui al comma 4, dando evidenza delle eventuali rimodulazioni delle risorse tra le diverse tipologie di intervento disposte ai sensi dell'articolo 21, comma 1, nonché, limitatamente all'anno 2026, ai sensi dell'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26."

f) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"11. A pena di inammissibilità, l'impresa di produzione deve aver stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.";

g) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da "Si applicano" a "n. 77." sono soppresse;

2) al comma 6, dopo la parola "cedente" sono aggiunte le seguenti: "e nei confronti dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante."

h) all'articolo 9, comma 1, dopo la parola: "decade" sono aggiunte le seguenti: "o viene revocato";

i) all'articolo 12, comma 1, lettera b), numero 2) la parola "due" è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole "50 sale" sono sostituite dalle seguenti: "30 sale"

l) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

2) al comma 2, alla lettera a) le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento", alla lettera b) le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

3) al comma 3, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole: "di euro 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 3.000.000";

m) all'articolo 16, comma 4, lettera b), numero 3) dopo la parola: "AVoD," le parole "in Italia" sono soppresse;

n) all’articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti “20 per cento” e le parole “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti “30 per cento”;

2) al comma 1, lettera d), numero 1) dopo la parola: “AVoD,” le parole “In Italia” sono soppresse;

3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque”;

b) alla lettera b) la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque”;

o) all’articolo 19, comma 1, lettera c) le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;

p) all’articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), numero 3) dopo la parola: “AVoD,” le parole “In Italia” sono soppresse;

2) al comma 4, lettera c), numero 3) dopo la parola: “AVoD,” le parole: “In Italia” sono soppresse;

q) all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti “30 per cento”;

2) al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2) e lettera b) numeri 1) e 2) ovunque ricorra la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”;

r) all’articolo 22, comma 1, le parole: “al conseguimento” sono sostituite dalle seguenti: “la data di avvio”;

s) all’articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b) numero 3), dopo la parola: “AVoD,” le parole: “in Italia” sono soppresse;

2) al comma 4, lettera c), numero 3), dopo la parola: “AVoD,” le parole: “in Italia” sono soppresse;

t) all’articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “35 per cento”;

2) al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) e lettera b) numeri 1) e 2) ovunque ricorra la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”;

u) all’articolo 25, comma 1, le parole: “il conseguimento” sono sostituite dalle seguenti: “la data di avvio”;

v) all’articolo 28, comma 1 le parole: “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”;

z) all’articolo 29, comma 1, le parole: “al conseguimento” sono sostituite dalle seguenti: “la data di avvio”;

aa) all’articolo 30, comma 2, le parole: “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti “30 per cento”;

bb) all’articolo 34, comma 3, le parole “«Agenzia delle Entrate – Fondi di Bilancio»” sono sostituite dalle seguenti “denominata «AGENZIA ENTRATE - FONDI BILANCIO»;

cc) all’articolo 35, il comma 1 è sostituito dal seguente: “La DGCA trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite di intesa, entro il giorno 5 di ogni mese, l’elenco dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d’imposta, anche a seguito delle operazioni di cessione di cui all’articolo 8, e l’importo del contributo concesso, nonché le eventuali variazioni, e revoche, anche parziali.”;

dd) all’articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica la parola “Monitoraggio” è sostituita dalla seguente “Controlli”;

2) al comma 2:

a) dopo le parole “DGCA” sono aggiunte le seguenti “mediante provvedimento adottato secondo le vigenti disposizioni di legge”;

b) le parole da “e sanzione” a “legge.” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

ee) alla TABELLA B: Costi di produzione sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1.1 le parole: “30% CP” sono sostituite dalle seguenti: “25% CP, innalzato al 30% per le opere con un costo inferiore a euro 3.500.000,”;

2) al punto 1.2. le parole: “30% CP” sono sostituite dalle seguenti: “25% CP, innalzato al 30% per le opere con un costo inferiore a euro 3.500.000,”;

3) al punto 2.1 le parole: “30% CP” sono sostituite dalle seguenti: “25% CP, innalzato al 30% per le opere con un costo inferiore a euro 3.500.000,”;

4) al punto 2.2 le parole: “30% CP” sono sostituite dalle seguenti: “25% CP, innalzato al 30% per le opere con un costo inferiore a euro 3.500.000,”;

IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5) al punto 3.1 le parole: “30% CP” sono sostituite dalle seguenti: “25% CP, innalzato al 30% per le opere con un costo inferiore a euro 3.500.000,”;

6) alla Legenda le parole “30 per cento del costo complessivo di produzione” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento del costo complessivo di produzione, innalzato al 30 per cento per le opere con un costo inferiore a euro 3.500.000.”.

Articolo 2

Modalità di pubblicazione

1. A seguito dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto del 10 luglio 2024, n. 225, così come modificato dal decreto 22 aprile 2025, n. 141 e dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO GIULI
CN = ALESSANDRO GIULI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2026-07-06 13:13:39 +0200